

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI ALDI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO I CENTRI DI
SOCIALIZZAZIONE DI QUERCIA, MONCIGOLI E CAPRIO**

TRA

La Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata SdS c.f. 90009630451, con sede in Aulla Piazza della Vittoria,22 rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Vallelonga, nata a Zurigo (Svizzera) il 24.11.1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS e legale rappresentante della stessa;

E

L'Associazione Lunigianese Disabili ALDI, di seguito denominato ENTE, C.F. 90008540453, con sede con sede a Bagnone MS, Località Treschietto Via Querceto n° 4, di seguito denominata Associazione, nella persona del suo Presidente, pro tempore, Dott. Paolo Bestazzoni, nato a Aarau (Svizzera) il 04/09/1964 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO

- che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore” è stato confermato il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l'intento di promuoverne lo sviluppo e salvaguardandone l'autonomia per favorire l'apporto originale e sussidiario al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- che il Codice sopra detto rinvia a numerosi decreti attuativi, in particolare per l'istituzione del Registro Unico Nazionale di tutti gli Enti del Terzo settore, attività che richiede diversi interventi che dovrebbero concludersi nel febbraio 2019;
- che fino alla costituzione del “Registro Unico Nazionale” continua a valere la disposizione normativa emanata dalla Regione Toscana con la “Legge regionale sul volontariato” n. 28 del 26/04/1993 avente per oggetto “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici Istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato”, integrata dalla legge regionale 15/04/1996 n.29;
- che il Codice del Terzo Settore prevede che le Pubbliche amministrazioni possano coinvolgere gli Enti nel rispetto dei principi della L. 241/1990 in specifici settori tra i quali il supporto ad attività e prestazioni sanitarie e prestazioni sociosanitarie, o comunque di utilità

o di interesse generale, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche al fine di integrare le prestazioni erogate dai servizi pubblici;

- che l'Associazione ALDI è un' Ente di volontariato senza fini di lucro ed è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di volontariato con n°234 del registro stesso, il tutto come da determinazione dirigenziale n.2507 del 20.07.2016;
- che l'Ente, per Statuto, svolge da anni attività che si prefiggono il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona diversamente abile, per il benessere e la tutela delle esigenze degli insufficienti psico-fisici, promuovendo l'interessamento nei loro confronti da parte dell'opinione pubblica e delle Istituzioni locali, allo scopo di predisporre interventi volti alla piena integrazione della persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, attraverso un servizio qualificato e volontario;
- che l'Ente opera da diversi anni all'interno dei Servizi della SdS Zona Distretto Lunigiana mettendo a disposizione con continuità la propria attività;
- che l'Ente si è reso promotore ed ha presentato il progetto “**MUOVERSI FA BENE**” per lo svolgimento dell'Attività Fisica Adattata (AFA), *allegato 1*) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;
- che l'Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, di comune accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La SdS Lunigiana insieme all'Associazione ALDI intende promuovere l'Attività Fisica Adattata, con lo scopo di perseguire l'integrazione e la socializzazione delle persone disabili che frequentano i Centri di Socializzazione, al fine di migliorarne le capacità di autonomia, la possibilità di integrarsi socialmente e la possibilità di valorizzarne le capacità residue.

ART. 2 – Il presente atto disciplina lo svolgimento dell'attività di volontariato da parte dell'Ente, che provvede ad assicurare, mediante volontari in numero pari a uno, con qualifica dott. In Scienze

Mororie, che si svolgerà presso i Centri di Socializzazione di Quercia, Moncigoli e Caprio, con frequenza settimanale di norma pari a un giorno e per n. 1 ore/giorno.

L'Ente si impegna con oneri a proprio carico a svolgere l'Attività Fisica Adattata, come da progetto Allegato, mettendo a disposizione personale qualificato, del quale saranno comunicati i nominativi al Responsabile del Servizio Handicap, concordando con quest'ultimo il programma delle attività da svolgere.

L'attività Fisica Adattata integra le attività previste dai Centri di Socializzazione, allo scopo di far acquisire ai partecipanti una maggiore autonomia.

ART. 3 – L'azione dell'Ente si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale socio – sanitario, assistenziale o direzionale della SdS e non potrà mai configurarsi come attività lavorativa, neppure a titolo di supplenza o sostitutiva, dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione e la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative, i volontari dell'Ente e il suo personale operante nelle strutture con il relativo responsabile, programmeranno su assenso del Direttore SdS o dei Responsabili di Servizio, riunioni congiunte per ricevere segnalazioni e discutere i problemi degli utenti, per approfondire aspetti tecnico-organizzativi, per concordare le modalità per un migliore coordinamento delle attività nelle strutture ove i volontari prestano la loro attività.

ART. 4 – L'Ente provvederà direttamente alla formazione dei propri volontari, e s'impegna a collaborare gratuitamente e a partecipare alle attività formative della SdS presentando tematiche inerenti finalità e attività del volontariato.

ART. 5 – L'Ente fornisce alla SdS l'elenco nominativo dei volontari / dipendenti/prestatori d'opera, compresi i tirocinanti, dotandoli di apposite tessere o distintivi di riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa o sull'abbigliamento secondo quanto concordato con la SdS.

L'elenco dei volontari e dei dipendenti/prestatori d'opera sarà aggiornato dall'Ente ogni qualvolta vi siano variazioni significative.

L'Ente dà garanzia che il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 6 – Le divise od abbigliamento dovranno essere concordate con SdS così da distinguersi e da non creare confusione con quelle in uso per il personale sanitario od assistenziale aziendale.

ART. 7 – Ai sensi di quanto previsto dall'art.18 del Codice del Terzo Settore, L'Ente è tenuto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi oneri saranno carico della SdS, dietro richiesta di rimborso, su specifica rendicontazione afferente l'attività svolta.

ART. 8 – La SdS per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento dell'attività dei volontari, pone a disposizione i locali siti presso i Centri di Socializzazione di Caprio, Quercia e Moncigoli.

ART. 9 – Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle strutture della SdS – Zona Lunigiana negli orari concordati con il Responsabile del Servizio, compatibili in ogni caso con le esigenze di servizio.

ART. 10 – Nello svolgimento dell'attività i volontari dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni impartite dal Responsabile di Servizio – Coordinatore del Settore Handicap.

ART. 11 – Il personale della SdS – Zona Lunigiana darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi ad integrazione ed a supporto dell'attività aziendale.

ART. 12 – Le parti si impegnano a verificare la corretta applicazione della presente convenzione, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività. I Responsabili delle attività di cui alla presente convenzione sono individuati nella persona della Dott.ssa Angela Neri, Coordinatore del Settore Handicap (per la SdS) e nel Dott. Paolo Bestazzoni, (per l'ENTE).
Eventuali inadempienze verranno contestate dai contraenti e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

ART. 13 – I volontari in relazione al servizio svolto sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e al rispetto delle norme previste dal D.Leg.vo 196/03 e s.m.i. in materia di riservatezza e trattamento dati.

L'Ente garantisce che i volontari si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza diramate dalla SdS.

Con il presente atto viene conferito all'Ente il consenso al trattamento dei soli dati della SdS strettamente necessari ed inerenti al rapporto convenzionale, nonché ai dati ed alle operazioni connesse e consequenziali previsti dalla legge come obbligatori.

La SdS è Titolare del trattamento. L'Ente è nominato Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata del presente atto; i volontari/operatori dell'Ente sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti alla osservanza delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione

ART. 14 – L'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e garantisce che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto sono in possesso della necessaria formazione.

Su richiesta dell'Ente, la SdS – Zona Lunigiana dispone la valutazione da parte del Medico Competente dell'idoneità psicofisica dei singoli volontari allo svolgimento del servizio di volontariato, nonché l'effettuazione ai volontari che ne facciano richiesta di vaccinazioni e eventuali iniziative di profilassi, adottate nei confronti del personale dipendente che opera nelle stesse strutture.

ART. 15 – L'Associazione garantisce l'osservanza del D.lgs 81/2008 e s.m.i. “testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”, mentre la SdS si impegna a fornire prontamente all'Ente e a tutti i volontari le informazioni necessarie affinché siano espletati gli adempimenti previsti dalla suddetta normativa. L'Ente opererà affinché la SdS possa fornire tutte le indicazioni previste per legge e garantire l'adozione delle misure utili ad eliminare o comunque ridurre i “rischi di interferenze”, rispettando il “documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)” predisposto dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi, o in alternativa a garantire la partecipazione alla “riunione di coordinamento di cui all'art. 26 Dlgs 81/2008 e s.m.i organizzata dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi.

ART. 16 -

L'Ente si impegna a svolgere con oneri a proprio carico l'attività di volontariato prevista nella presente convenzione.

ART. 17 - La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e durata triennale fino al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. La convenzione potrà altresì essere disdettata in ogni momento, purché notificata con preavviso di tre mesi con Racc. A/R. o PEC dalla parte che intende recedere. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione,

le parti si incontreranno per la stipula di un atto aggiuntivo, di un aggiornamento o di una nuova convenzione.

ART. 18 – Codice etico

L'Ente dichiara di aver preso visione del codice etico della AUSL TNO e di accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

ART. 19 - Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Per ogni controversia inerente al e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Massa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la SdS Lunigiana	Per l'Ente/Associazione
Il Direttore	Il Presidente o Legale Rappresentante o Procuratore
Dott.ssa Rosanna Vallelonga	Dott. Paolo Bestazzoni